

REGOLAMENTO (CE) N. 701/1999 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 1999
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regola-

mento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Assiemaggio elettronico denominato «Call Processor Pack», composto da un circuito stampato munito di un processore, di moduli di memoria e di altri componenti elettronici. Esso è provvisto di un pannello frontale con pulsanti di comando e un display LCD. Possiede dei connettori speciali e dispone di componenti particolari personalizzati per ogni cliente (ASIC), contenenti un software specifico. L'assiemaggio è destinato ad essere utilizzato come modulo principale in un sistema autocommutatore telefonico	8517 90 82	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2.b) della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 90 e 8517 90 82 Sebbene il processore sia liberamente programmabile [nota 5 A) del capitolo 84], tuttavia, per la presenza di elementi funzionali specifici, dei connettori speciali e del pannello frontale, l'assiemaggio costituisce una parte di sistema autocommutatore telefonico e non una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 [nota 5 E) del capitolo 84]
2. Assiemaggio elettronico denominato «Core to Network Interface Pack (CNI)», composto da un circuito stampato munito di componenti elettronici. Esso è provvisto di un pannello frontale con pulsanti di comando e un display LCD. Possiede dei connettori speciali e dispone di componenti particolari personalizzati per ogni cliente (ASIC), contenenti un software specifico. L'assiemaggio è destinato ad essere utilizzato come interfaccia tra un «Call Processor Pack» e le schede di rete in un sistema autocommutatore telefonico.	8517 90 82	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2.b) della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 90 e 8517 90 82 Considerata la presenza di elementi e connettori specifici e del pannello frontale, l'assiemaggio costituisce una parte di sistema autocommutatore telefonico e non un prodotto della voce 8473
3. Assiemaggio elettronico denominato «Input-Output Processor», composto da due circuiti stampati interconnessi, muniti di un processore, di memorie RAM ed EPROM e di altri componenti elettronici. Comporta un pannello frontale con pulsanti di comando ed un display LCD. Possiede connettori speciali e dispone di componenti particolari personalizzati per ogni cliente (ASIC), contenenti un software specifico. L'assiemaggio è destinato ad essere utilizzato come interfaccia tra i connettori speciali di un sistema autocommutatore telefonico e le interfacce standard SCSI/RS232/IEEE. Comporta un'unità di memoria a disco rigido e lettori di dischetti	8517 90 82	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2.b) della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8517, 8517 90 e 8517 90 82. Considerata la presenza di elementi e connettori specifici e del pannello frontale, l'assiemaggio costituisce una parte di sistema autocommutatore telefonico e non un prodotto della voce 8473
4. Ricevitore di telediffusione via satellite che riceve dei segnali MPEG (immagini e suono) criptati e digitalizzati, li decodifica in segnali analogici e li trasmette in una forma utilizzabile ad un apparecchio della televisione, ad un video-monitor o ad un monitor di dati. L'apparecchio consiste in: — un tuner di 950-2 050 MHz — un'unità la cui funzione è quella di decomprimere e decodificare i segnali MPEG in segnali video analogici e di trasmettere questi segnali convertiti, — un pannello frontale munito di una tastiera numerica e di un display a cristalli liquidi	8528 12 93	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 12 e 8528 12 93. La funzione di ricezione dei segnali televisivi è considerata come funzione principale.

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>5. Ricevitore/decodificatore integrato (convertitore indirizzabile) capace di ricevere e di decodificare i segnali criptati attraverso una rete via cavo e di convertirli in segnali di radiofrequenza (RF)</p> <p>Esso comprende un tuner, dei filtri, dei modulatori, un processore audio/video, un microprocessore munito di memoria, un ricevitore FM, un'emittente per il ritorno del segnale e un lettore di scheda detta intelligente.</p> <p>Comprende anche una tastiera numerica e un telecomando per selezionare i diversi canali. Esso può, inoltre, svolgere funzioni di controllo e di comunicazione come, per esempio, il carico, via cavo, dei dati relativi alla fatturazione, la possibilità di effettuare acquisti diversi, di effettuare conteggi, ecc. L'apparecchio decodifica soltanto i segnali codificati assegnati ad un abbonato particolare.</p>	8528 12 93	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 12 e 8528 12 93.</p> <p>La funzione di ricezione dei segnali televisivi è considerata come finzione principale.</p>